



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE - TABACCHI

Prot.: 524346/RU

Roma, 18 novembre 2022

CIRCOLARE N. 39/2022

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ART. 62-QUATER COMMI 1-BIS, D.LGS 26 OTTOBRE 1995, N. 504, DA PARTE DEI PATENTINI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293.

Com'è noto, l'art. 62-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che possano *ex lege* effettuare la vendita dei prodotti di cui al comma 1-*bis* del citato articolo le “*rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293*”.

Il legislatore, attraverso il rinvio all'art. 16, secondo cui “*La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini [...]*”, ha inteso, invero, far riferimento al complessivo sistema di vendita dei generi di monopolio individuato dal citato articolo 16, comprensivo sia di rivendite che di patentini; tale interpretazione del resto è stata già fatta propria dall'Agenzia in materia di vendita dei prodotti accessori, sottoposti, al pari dei prodotti liquidi da inalazione, ad imposta di consumo.

Detta lettura risulta suffragata dalla funzione stabilita *ex lege* per i patentini, secondo cui gli stessi si caratterizzano per un rapporto di complementarità ed accessorietà rispetto alle rivendite, di cui di fatto costituiscono estensione.

Ciò nella prospettiva di garantire una efficiente distribuzione sul territorio dei prodotti in parola attraverso una già definita rete di vendita al dettaglio (rivendite e patentini) caratterizzata da elevati *standards* in ordine ai requisiti dei soggetti abilitati alla vendita nonché alle misure a presidio della legalità della filiera distributiva anche a mezzo dei poteri di controllo ed ispettivi attribuiti a questa Agenzia.

Orbene, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 484563 del 24 ottobre 2022 è stato chiarito, all'art. 1, che i patentini di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono legittimati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Di seguito si forniscono chiarimenti limitatamente agli aspetti più significativi ed innovativi contenuti nella sopra citata Determinazione, restando ferme e impregiudicate le disposizioni già emanate in materia di patentini.

Posto che l'autorizzazione alla vendita dei p.l.i. segue alla presentazione di specifica istanza in bollo, si possono prospettare le seguenti ipotesi:

- 1) soggetto che richiede *ab origine* sia l'autorizzazione alla vendita di generi di monopolio a mezzo di patentini che alla vendita di p.l.i.;
- 2) soggetto, già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, che intende vendere anche p.l.i. .

Nel caso *sub* 1), il soggetto è tenuto a presentare istanza a norma degli articoli 7, 8 e 9 del DM 38/2013 e s.m.i., contenente espressa menzione dei prodotti che intende vendere (generi di monopolio e p.l.i.) (modello allegato).

In caso di positiva verifica da parte dell'Ufficio territoriale dei requisiti di cui ai richiamati articoli, il rilascio dell'autorizzazione dovrà fare espressa menzione di entrambe le attività assentite.

Va da sé che, con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, l'Ufficio competente attuerà come di consueto le opportune verifiche presso le autorità competenti per materia, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso *sub* 2), il soggetto già autorizzato alla vendita di generi di monopolio a mezzo del patentino con titolo in corso di validità, laddove intenda effettuare anche la vendita di p.l.i., è tenuto a presentare apposita istanza, contenente il riferimento a tali ulteriori prodotti, all'Ufficio dei monopoli territorialmente competente (modello allegato).

In tale ipotesi, sarà cura del predetto Ufficio territoriale, verificato che il patentino sia in corso di validità, emanare il provvedimento integrativo di quello originariamente rilasciato, con il quale autorizza espressamente anche la vendita di p.l.i. (modello allegato).

Si precisa che, in siffatta ipotesi, la validità del provvedimento integrativo coincide con quella residua della originaria autorizzazione.

La soluzione appena prospettata si pone nell'ottica di assicurare una semplificazione amministrativa ai fini dell'operatività degli Uffici stessi, al contempo consentendo di assicurare l'esercizio concreto del potere regolatorio dell'Agenzia e successivamente orientare i controlli a presidio della legalità, degli interessi erariali e dei correlati interessi legati alla tutela della salute.

Si precisa che, in sede di rinnovo, il soggetto già titolare di patentino ai sensi degli art. 7, 8 e 9 del DM 38/2013, che intenda vendere anche i p.l.i., presenterà istanza nelle modalità indicate al punto 1).

In entrambi i casi *sub* 1) e 2), il provvedimento autorizzatorio dovrà contenere espressa menzione della rivendita di aggregazione per l'approvvigionamento sia dei generi di monopolio che dei p.l.i., restando inteso che detta rivendita non può che essere la medesima per entrambe le tipologie di prodotti.

Altresì, sarà cura di codesti Uffici comunicare tempestivamente alle parti interessate copia del provvedimento autorizzatorio.

Resta inteso che è preciso obbligo della rivendita di aggregazione rifornirsi dei prodotti di cui sopra nelle tipologie e nei quantitativi richiesti dal titolare del patentino nonché ad applicare, nei confronti di quest'ultimo, un prezzo non superiore a quello normalmente praticato e secondo criteri di congruità quanto a prezzi e quantità.

Infine, si evidenzia che, al pari di quanto già avviene in occasione dell'acquisto di tabacchi da parte del titolare del patentino, questi, all'atto dell'acquisto dei p.l.i., deve compilare, in duplice copia, il modello U88PAT-PLI, al fine di garantire la tracciabilità degli ordini, essendo altresì obbligo di entrambi, per la parte di rispettiva competenza, conservare la predetta documentazione nonché la fattura atta a comprovare la cessione dei prodotti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI PATENTINO
ORDINARIO con VENDITA DI PLI**

Il sottoscritto _____;
nato a _____;
il _____;
codice fiscale _____;
titolare dell'impresa/ rappresentante legale società _____, pubblico
esercizio dotato di licenza per la somministrazione di cibi e bevande
con sede legale in _____ via _____, n. ____;
partita iva _____;
codice fiscale _____;
Altre attività svolte _____;

CHIEDE

il rilascio del patentino per la vendita di tabacchi lavorati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 38/2013 e ss.mm. nonché per la vendita di prodotti liquidi da inalazione ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. n. 484563 del 24 ottobre 2022, presso il locale ubicato nel Comune di _____ via/piazza _____ n. ____ c.a.p. _____.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- di essere titolare di pubblico esercizio dotato di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, di essere in regola con le disposizioni vigenti che ne disciplinano l'attività, di aver conseguito gli atti autorizzativi comunque denominati rilasciati dalle autorità competenti alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali;
- di non essere minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- di avere la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- di non essere inabilitato o interdetto;
- di non essere sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ai procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero di non trovarsi in stato di liquidazione;
- di non avere riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

- b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
- d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una attività autorizzata alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e/o alla vendita al pubblico dei p.l.i.;
 - di non aver definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
 - di non essere stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza da concessione e/o autorizzazione in materia di tabacchi lavorati e p.l.i., se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
 - di non avere pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti. Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione e quelli oggetto di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari;
 - di non versare in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

SI IMPEGNA

- a) a conservare, per un periodo di anni cinque, la parte a lui spettante del registro U88PAT e U88PAT-PLI;
- b) ad osservare il divieto di vendita ai minori di tabacco e di p.l.i. senza combustione costituite da sostanze liquide, contenenti i o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- c) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- d) a comunicare, entro quindici giorni, la cessazione dalla carica di legale rappresentante;
- e) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione;
- f) a osservare le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n.1293/57 nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori;
- g) a far sì che la parte di corrispettivo di vendita riferibile al prodotto del tabacco non possa essere superiore al relativo prezzo di tariffa.

Al riguardo, allega i seguenti documenti:

1. Perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti,

degli ingegneri, contenente le notizie di cui all'allegato 1

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di cui all'allegato 2
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di cui all'allegato 3
4. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

(luogo e data)

(firma leggibile)

CONTENUTO DELLA PERIZIA GIURATA

- a) Rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/10.000, sul foglio formato A/3.
- b) Indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore a 600 metri, nonché degli esercizi già dotati di patentino aggregati alla predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, con l'indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve.
- e) Per le sole stazioni di servizio una planimetria che riporti le superfici dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.

N.B.: il percorso pedonale più breve va calcolato secondo le indicazioni di cui al decreto direttoriale DAC/CRV/4126/2013 del 27.03.2013, reperibile sul sito dell'Agenzia al seguente link:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

Con riferimento all'istanza di rilascio di patentino presso il locale legittimato alla vendita di tabacchi lavorati nonché alla vendita di p.l.i. di cui all'art. 62 quater comma 1-bis, del d.lgs. 504/1995, ai sensi dell'art. 23 della Legge 1293 del 1957 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 1074 del 1958 presso l'esercizio ubicato in via/piazza n., del Comune di

Il sottoscritto..... nato a il C.F./P. IVA., residente nel Comune di Via/piazza, n., consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni non veritiere, nell'applicazione delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione resta (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

- a) l'orario dell'esercizio è il seguente: apertura ore _____ chiusura ore _____ numero giorni di apertura _____ in un anno;
- b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio è il seguente _____;
- c) nell'esercizio viene svolta la seguente attività principale _____ altri servizi offerti _____;
- d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli **ultimi due periodi di imposta:**
 - d1) Alberghi: numero medio giornaliero di pernottamenti:**
anno _____ pernottamenti n. _____; anno _____ pernottamenti n. _____
 - d2) Stabilimenti balneari: numero medio di corrispettivi certificati giornalieri:**
anno _____ corrispettivi certificati n. _____; anno _____, corrispettivi certificati n. _____;
 - d3) Sale Bingo: numero medio giornaliero di cartelle bingo vendute:**
anno _____ cartelle bingo vendute n. _____; anno _____ cartelle bingo vendute n. _____;
 - d4) Agenzie di scommesse: numero medio giornaliero di scommesse effettuate:**
anno _____ scommesse effettuate n. _____; anno _____ scommesse effettuate n. _____;
 - d5) Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931: numero medio giornaliero di partite giocate agli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lettera a) e b) del R.D. n. 773 del 1931:**
anno _____ partite giocate n. _____; anno _____ partite giocate n. _____;
 - d6) Bar: numero medio giornaliero di scontrini fiscali emessi:**
anno _____ scontrini fiscali n. _____; anno _____ scontrini fiscali n. _____;

e) la rivendita ordinaria più vicina N. _____ è a metri _____ ed È **DOTATA** /**NON È DOTATA** di distributore automatico di sigarette.

Le rivendite poste ad una distanza inferiore a quelle di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 38/2013 e successive modificazioni, sono:

N. _____ è a metri _____ ed È DOTATA /NON È DOTATA di distributore automatico di sigarette;

N. _____ è a metri _____ ed È DOTATA /NON È DOTATA di distributore automatico di sigarette;

f) barrare una delle seguenti opzioni:

che, in capo al titolare/rappresentante legale, NON sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;

che, in capo alla società, NON sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;

che, in capo al titolare/rappresentante legale, sussistono le seguenti violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili (specificare l'importo, i termini e le modalità dei pagamenti):

importo: € _____

- Quietanza pagamento del debito;
- piano di rientro rateale dal debito;
- Altro (specificare) _____

che, in capo alla società, sussistono le seguenti violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili (specificare l'importo, i termini e le modalità dei pagamenti):

importo: € _____

- Quietanza pagamento del debito;
- piano di rientro rateale dal debito;
- Altro (specificare) _____

(*) Qualora la richiesta provenga da una società, deve essere resa anche un'altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, come di seguito specificato:

- per le S.n.c. e le S.d.f., la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci;
- per le S.a.s., da tutti i soci accomandatari;
- per le società di capitali e le società cooperative, la dichiarazione deve essere resa dal/i rappresentante/i legale/i.

DATA,

FIRMA
(per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Con riferimento all'istanza di rilascio di patentino presso il locale legittimato alla vendita di tabacchi lavorati nonché alla vendita finalizzata al successivo consumo in loco di melassa e tabacco per pipa ad acqua rientranti nella qualificazione di "altri tabacchi da fumo" (Tabella E) di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 2), del d.lgs. 504/1995, ai sensi dell'art. 23 della Legge 1293 del 1957 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 1074 del 1958 presso l'esercizio ubicato in via/piazza n., del Comune di

Il sottoscritto..... nato a il C.F./P. IVA., residente nel Comune di Via/piazza n., consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni non veritiere, nell'applicazione delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione resta (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

SI IMPEGNA

- a) ad acquistare i tabacchi e gli altri generi di monopolio esclusivamente presso la rivendita cui il patentino è aggregato;
- b) a custodire e vendere i tabacchi lavorati esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali è stato autorizzato;
- c) a porre in vendita i tabacchi ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico senza alcuna variazione ed unicamente nei confezionamenti originali nonché a far sì che la parte di corrispettivo di vendita riferibile al prodotto del tabacco non possa essere superiore al relativo prezzo di tariffa;
- d) ad osservare il divieto di vendita di tabacchi e di melassa e tabacco per pipa ad acqua ai minori, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- e) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- f) a non porre in vendita prodotti o sostanze atte a surrogare i tabacchi;
- g) a non sottrarre i tabacchi lavorati alle verifiche previste dalla vigente normativa;
- h) a non cedere ad altri rivenditori i tabacchi acquistati per proprio conto o ad acquistarli a nome di altri rivenditori;
- i) a rispettare il principio di neutralità nell'offerta di prodotti e il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo;
- j) a conservare, per un periodo di anni cinque, la parte a lui spettante del registro U88PAT;
- k) a comunicare, entro quindici giorni, la cessazione dalla carica di legale rappresentante;
- l) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita di melassa e tabacco per pipa ad acqua;
- m) a osservare le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n.1293/57 nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori;
- n) a far sì che la parte di corrispettivo di vendita riferibile al prodotto del tabacco non possa essere superiore al relativo prezzo di tariffa;

o) a non esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di generi di monopolio.

DATA,

FIRMA
(per esteso e leggibile)

IN BOLLO

All'Ufficio dei monopoli _____

**ISTANZA AUTORIZZAZIONE VENDITA DI PLI DA PARTE DI SOGGETTO GIÀ
TITOLARE DI PATENTINO**

Il sottoscritto _____;

nato a _____;

il _____;

codice fiscale _____;

titolare dell'impresa/ rappresentante legale società _____, pubblico
esercizio dotato di licenza per la somministrazione di cibi e bevande

con sede legale in _____ via _____, n. _____;

partita iva _____;

codice fiscale _____;

Altre attività svolte _____;

Autorizzato alla vendita di tabacchi lavorati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 38/2013 e ss.mm.

a mezzo del patentino n. _____ rilasciato dall'Ufficio

_____ in data _____ a favore di

_____ presso il locale ubicato nel Comune di

_____ Provincia _____ alla via _____, n.

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di p.l.i ai sensi della Determinazione Direttoriale prot.
n. 484563 del 24 ottobre 2022.

(luogo e data)

(firma leggibile)

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

DT

Ufficio dei Monopoli per

Prot. n.

Luogo, data

A: _____

Via _____

_____ (RM)

Pec: _____

OGGETTO: vendita e approvvigionamento di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62-quater, comma 1-bis, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte di soggetti già titolari di patentino.

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto l'articolo 62 quater, comma 3 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, introdotto dall'art. 1, comma 1124, lett. d), legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo cui *“La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.”*;

Visto che all'articolo 62 – quater, comma 5 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è previsto che *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”*;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Vista la determinazione direttoriale prot. n. 484563 del 24/10/2022 con la quale è stato chiarito che i patentini di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono legittimati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62 quater, comma 1-bis, nonché sono state emanate ulteriori disposizioni con riferimento all'approvvigionamento di tali prodotti;

Vista la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, presentata in data _____ dal Sig. _____ (codice fiscale: _____) legale rappresentante della società _____ (codice fiscale _____ / partita iva _____), titolare dell'esercizio sito nel Comune di _____ (RM), Via _____;

Accertato che il richiedente risulta titolare di patentino n. _____ rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del DM 38/2013 e ss.mm., con validità sino al _____;

SI AUTORIZZA

La società, già titolare del patentino prot. n. _____, alla vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. n. 484563 del 24 ottobre 2022, nel medesimo esercizio sito nel Comune di _____ (RM), Via _____ in riferimento al quale è stato rilasciato il predetto patentino.

La presente autorizzazione ha validità fino al _____.

Il Dirigente dell'Ufficio